

SCHEMA DI CONTRATTO



COMUNE DI FAENZA

Rep. Bis n.

Provincia di Ravenna

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI INCREMENTO DELLA EFFICIENZA ENERGETICA DI PALAZZO LADERCHI IN FAENZA

* * * *

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tra il **COMUNE DI FAENZA** (Cod. fisc.), di seguito denominato anche “appaltante” o “committente”, per il quale interviene, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina , come da incarico conferito con Decreto del Presidente dell'Unione medesima del Prot. n., Ing., nato a il e domiciliato per la carica in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che opera in nome e per conto del Comune di Faenza in forza dell'art. 28 del Regolamento degli uffici e dei servi dell'Unione della Romagna Faentina e in forza della convenzione di trasferimento delle funzioni inerenti i Lavori Pubblici all'Unione della Romagna Faentina, sottoscritta tra Comune di e Unione della Romagna Faentina con atto Rep. URF n. 390 del 23/12/2016,

e

la/il

(Cod. fisc.) con sede a in Via; per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di, il Sig., nato a, il e domiciliato per la carica in, Via n., il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata, di seguito denominata anche “esecutore” o “appaltatore”.

PREMESSE

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del, Prot. gen. n. sono stati approvati gli atti di gara e si è determinato di procedere mediante procedura per l'affidamento dell'appalto di, ponendo a base di gara l'importo complessivo stimato in €..... (IVA esclusa) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in €.....
- entro il termine previsto, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte del (Prot. n. del), hanno presentato offerta n. imprese ammesse a valutazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del Prot. gen. si è determinato di aggiudicare l'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta, che ha presentato l'offerta più
- accertata la regolarità contributiva della ditta..... in data per la stipula del contratto;

[Nota: solo in ipotesi di avalimento inserire i periodi sottostanti]

- dato atto che il concorrente ha soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara utilizzando l'istituto dell'avalimento;
- preso atto della documentazione allegata all'offerta presentata in sede di gara (prot. gen. n.) prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/216 in ipotesi di avalimento;
- richiamato il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie ivi indicati per tutta la durata dell'appalto;
- acquisita altresì la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga sia verso il concorrente che verso la stazione appaltante committente a mettere a disposizione per tutta la durata contrattuale le risorse necessarie indicate di cui è carente il concorrente;
- dato atto che a norma dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto e soggetti della Stazione Appaltante.....	
Art. 2 – Garanzia definitiva	
Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori	
Art. 4 - Programma di esecuzione	
Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità	
Art. 6 - Danni da caso fortuito o forza maggiore	
Art. 7 – Oneri a carico dell’esecutore.....	
Art. 8 – Obblighi dell’esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza contributiva.....	
Art. 9 – Intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza retributiva	
Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia	
Art. 12 – Controllo amministrativo contabile	
Art. 13 – Anticipazione del prezzo	
Art. 14 – Liquidazione dei corrispettivi.....	
Art. 15 - Responsabilità e obblighi dell’esecutore per difetti di costruzione	
Art. 16 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	
Art. 17 – Subappalto	
Art. 17bis – Avvalimento	
(Eventuale - articolo da inserire nella sola ipotesi in cui il concorrente abbia utilizzato l’istituto dell’avvalimento) ..	
Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto.....	
Art. 19 – Conto finale.....	
Art. 20 – Modalità e termini di collaudo	
Art. 21 – Controversie	
Art. 22 – Risoluzione del contratto	
Art. 23 Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	
Art. 24 – Facoltà di recesso	
Art. 25 – Documenti parte integrante del contratto	
Art. 26 – Elezione di domicilio.....	
Art. 27 – Rinvio.....	

Art. 28 – Spese.....

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto e soggetti della Stazione Appaltante

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei **Lavori per l'incremento della efficienza energetica di Palazzo Laderchi in Faenza** secondo la definizione tecnica ed economica risultante dal capitolato speciale e dagli ulteriori elaborati progettuali.
2. L'importo complessivo del contratto è pari a € _____ (importo offerto dall'aggiudicatario per le opere a base di gara soggette a ribasso) più importo oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € _____.
3. Il contratto viene stipulato a corpo e misura, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere dddd) e eeee) del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono da intendersi IVA esclusa.
6. Come previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, si riporta di seguito il prospetto delle categorie ritenute omogenee, il relativo importo e aliquota percentuale:
OS 28 Impianti termici e di condizionamento 100 %
7. I soggetti della stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto sono il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dei lavori, il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, che eserciteranno le funzioni e le attività previste dal D.Lgs. n. 50/2016. Si applica il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

Art. 2 – Garanzia definitiva

1. L'Esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione con le modalità di cui all'art. 93, comma 2 o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti degli schemi tipo 1.2. e 1.2.1. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
4. Come previsto dall'art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.
6. La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.
8. Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Il Comune

ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. Il Comune può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

10. L'esecuzione dei lavori in oggetto è garantita dalla cauzione/garanzia fideiussoria di € _____ prestata mediante _____, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per il presente lavoro è prevista l'esecuzione articolata in due periodi, al fine di tenere conto della necessità di eseguire i lavori nel periodo estivo (o comunque nei periodi in cui non è necessario il funzionamento del riscaldamento invernale).

I lavori dovranno svilupparsi quindi in due periodi

- Prima fase di 30 (trenta) giorni dalla consegna per l'esecuzione di lavori per un importo di euro 38.000,00.

- Seconda fase di 50 (cinquanta) giorni dalla data del verbale di ripresa lavori per il restante importo.

Se i lavori della prima fase vengono sospesi prima della scadenza dei 30 giorni verrà conteggiato in ogni caso il tempo utile complessivo di 80 giorni per il completamento dei lavori.

2. *EVENTUALE:* La consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza con verbale sottoscritto in data _____, per le seguenti motivazioni: necessità di eseguire gli interventi nel periodo estivo e di chiusura della scuola.

3. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del Responsabile unico del procedimento, provvede alla consegna dei lavori nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto e con le modalità indicate nel capitolato speciale.

4. L'ultimazione dei lavori dev'essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore dei lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.

5. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, alla data di scadenza del contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

6. Il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento delle lavorazioni di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

Art. 4 - Programma di esecuzione

1. L'appalto dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale parte prima - art. 3.

2. L'esecutore nel rispetto delle previsioni generali del progetto relative agli aspetti cronologici dell'esecuzione avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente ultimati nel termine contrattuale di cui al precedente art. 3.

3. In ogni caso l'esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dall'appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento

4. Fino alla presentazione del programma di esecuzione dei lavori, l'esecutore non può dare inizio ai lavori.
5. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione.
6. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
7. Ritardi nell'andamento dei lavori rilevano tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali dei lavori si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 10 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri indicati dall'art. 10 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
3. In ogni caso non dà luogo a sospensioni dei lavori il rallentamento nell'esecuzione delle opere determinato da interventi disposti ed attuati dagli enti proprietari di linee tecnologiche.
4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, la penale pecuniaria è stabilita nella misura del l'1 per mille dell'importo netto contrattuale pari a € _____ per ogni giorno naturale di ritardo.
5. Nel caso in cui vi sia ritardo nell'esecuzione delle parti in cui è articolata la prestazione contrattuale, come precisato nel precedente art. 3, al ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali come sopra stabilite si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale.
6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In tal caso si applica il comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2018.

Art. 6 - Danni da caso fortuito o forza maggiore

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei seguenti limiti: l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 7 – Oneri a carico dell'esecutore

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 nonchè tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori risultanti dall'offerta:
 - a)** le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
 - b)** la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltatore, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

- c)** le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, compresa la segnaletica a norma del Codice della strada;
- d)** le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere e per il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati o non occupati temporaneamente dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- e)** le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio operai, depositi temporanei di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati per quanto non conforme alle previsioni di progetto;
- f)** tutte le spese per ulteriori opere provvisorie e/o dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione dell'opera che non risultino già compresi nella quota relativa ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- g)** le spese per accertamenti, verifiche, esperienze, assaggi, prelievo, preparazione ed invio di campioni di materiali, prove tecniche di materiali qualora previsti a carico dell'appaltatore dal capitolato speciale e nei termini risultanti dal medesimo;
- h)** le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- i)** le spese per la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo compreso tra la loro ultimazione e il certificato di regolare esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal precedente art. 6;
- l)** le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione Lavori in conformità delle previsioni del capitolato speciale;
- m)** le spese per la fornitura ed installazione di tabellone delle dimensioni, tipo e materiali stabiliti dalla direzione dei lavori, con le prescritte indicazioni;
- n)** nell'esecuzione dei lavori l'esecutore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- o)** è fatto obbligo all'esecutore di istruire a proprie spese tutta la documentazione necessaria da presentare alla direzione lavori per l'ottenimento dei certificati di collaudo rilasciati dai competenti enti ed uffici, per qualsivoglia apparecchiatura, attrezzatura ed impianto oggetto dell'Appalto, fermi restando gli obblighi in materia dell'esecutore relativi alle attrezzature di cantiere;
- p)** tutte le opere devono essere realizzate previa verifica dei sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l'esatta esecuzione delle opere, come meglio precisato nei piani di sicurezza;
- q)** tutti gli oneri e le spese conseguenti per allacci (inclusa eventuale posa di contatori) e consumi per utenze funzionali al cantiere e, in generale all'esecuzione delle opere in appalto; eventuali deroghe al riguardo sono ammesse solo ove espressamente autorizzate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, dalla direzione lavori.
- r)** a tutela della salute pubblica, nell'ambito degli interventi di prevenzione posti in essere sul territorio comunale, nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, è fatto obbligo all'esecutore:
- di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
 - di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Art. 8 – Obblighi dell'esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza contributiva

1. L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 30 del Codice. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, del Codice si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane si obbligano di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
3. Le cooperative di produzione e lavoro si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
5. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
6. L'esecutore, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale..
7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al precedente comma 6 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.
8. L'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento degli stati avanzamento, per il certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'amministrazione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.
9. Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito "non regolare" della verifica di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'appaltante del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione DURC on-line.
11. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
12. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
13. E' fatto, altresì, obbligo per l'esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
14. L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto di tutto l'appalto. In particolare l'appaltatore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.

81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del RUP e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

15. Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16. Il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al presente contratto è vincolante per l'appaltatore; l'impresa appaltatrice può comunque presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza. In ogni caso, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresе o di consorzio, tale facoltà è riconosciuta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. L'impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza.

17. L'Impresa è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

18. L'appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 5 della Legge n. 136/2010 relativamente all'identificazione degli addetti nei cantieri. E', perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

19. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 9 – Intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza retributiva

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 30, comma 6, del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche oltremodo utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti l'appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, i pagamenti per le consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara **CIG 75619140D8**, e il seguente codice unico di progetto **CUP J28D13000020006**.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010.

La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.

6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

8. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

9. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia

1. I prezzi risultanti dall'offerta devono comprendere:

- a) per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa di tutto il personale e la direzione tecnica di cantieri;
- e) per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni altra specie, beneficio, ecc.;
- f) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti per il loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- g) per i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per i mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di deposito e di trasporto e conferimento a discarica, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nelle liste delle categorie.

2. Per eventuali opere in economia, i prezzi concordati dalle parti devono, a loro volta, ricomprendere gli elementi di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g).

3. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono offerti dall'esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali prezzi sono inoltre comprensivi degli oneri posti a carico dell'esecutore dall'art. 32, co. 4, del D.P.R. 207/2010 e di quanto previsto agli artt. 7 e 11 del presente contratto.

4. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, qualora i prezzi di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subiscano variazioni in aumento o diminuzione le variazioni possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, solo per l'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

5. La misura delle quantità avverrà secondo le indicazioni menzionate nell'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie, in conformità di quanto stabilito dal capitolato speciale.

Art. 12 – Controllo amministrativo contabile

1. Per l'attività di controllo amministrativo-contabile e i documenti contabili si applica il capo IV del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 nonchè le relative disposizioni del capitolato speciale parte integrante del presente contratto.

2. Per gli interventi il cui corrispettivo è parte a corpo e parte a misura la contabilità:

- per la parte a corpo viene effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, co. 6, del D.P.R. n. 207/2010 da applicarsi all'importo complessivo offerto che costituisce quello contrattuale;
- per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi offerti per le singole lavorazioni e forniture;
- agli importi degli stati di avanzamento (SAL) è aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 13 – Anticipazione del prezzo

1. In base a quanto stabilito dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista in favore dell'esecutore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale che sarà erogata dall'appaltante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

2. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (secondo gli schemi tipo 1.3. e 1.3.1. e relative schede tecniche parti integranti, approvati con D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori come di seguito descritto: Recupero della anticipazione al pagamento del 1° SAL.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'appaltante.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Liquidazione dei corrispettivi

1. L'esecutore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera ogni qualvolta il credito raggiunga l'importo di euro 30.000,00 (trentatamila).

2. Si applica il precedente art. 13 per il recupero dell'anticipazione erogata.

3. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA è versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario cui è tenuto direttamente il Comune di Faenza. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

4. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale): _____

5. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

6. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata all'appaltante.

7. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (SdI) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dei lavori della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è il Comune di Faenza – **SETTORE LAVORI PUBBLICI**, Piazza del Popolo n. 31 – C.F. e P.I. 00357850395 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
W2907X	SETTORE LAVORI PUBBLICI	Dirigente del Settore

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG 75619140D8**), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del **campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.**

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere del Comune (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante precisate al precedente art. 12 del presente contratto, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

8. Ai fini dei pagamenti come sopra precisati o dello stato finale l'appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio, con modalità esclusivamente telematica, il documento denominato DURC on-line., in corso di validità, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015. Si richiama a riguardo l'art. 8 del presente contratto.

9. Il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni quale risultante dal certificato di ultimazione dei lavori del direttore dei lavori, in conformità dell'art. 14 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

10. Per lo stato di avanzamento lavori SAL si richiama l'art. 14, comma 1 lett. d), del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

11. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà ai sensi dell'art. 113-bis del Codice nel termine di trenta giorni (30) giorni a decorrere dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

12. Il termine per disporre il pagamento degli acconti dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta (30) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

13. Le parti convengono espressamente che il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare

esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

14. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 103, co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Il tasso di interesse legale è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi del suddetto art. 103 comma 6.

La garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti degli schemi tipo 1.4. e 1.4.1. ed alle relative schede tecniche parti integranti, come approvati dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31.

15. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento della rata di saldo decorrerà dalla presentazione della garanzia stessa.

16. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile all'appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i..

17. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

18. Poiché l'opera non è finanziata interamente con risorse proprie dell'Amministrazione appaltante, le parti convengono che qualunque ritardo nei pagamenti degli acconti e del saldo da parte dell'ente erogatore non potrà essere imputato all'ente appaltante; per l'eventuale decorrenza degli interessi non sarà pertanto tenuto conto del tempo intercorso fra la spedizione della domanda di erogazione e l'incasso del mandato di pagamento emesso dall'ente erogatore.

19. Nel caso l'esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dall'appaltante ai sensi di legge.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 9 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.

20. Ferma restando, in ogni caso, l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, la richiesta di presentazione di fatture separate da parte delle imprese riunite potrà essere ammessa qualora siano osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:

a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso onere dell'appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;

b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per l'appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10 del presente contratto.

Art. 15 - Responsabilità e obblighi dell'esecutore per difetti di costruzione

1. L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3, Sezione A, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare i danni subiti dall'appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa è stata presentata dall'esecutore con polizza n° _____ del _____.

In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte i concorrenti con responsabilità solidale. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

2. La somma assicurata è pari a:

Partita 1 - Opere € 120.000

Partita 2 - Opere preesistenti € 100.000

Partita 3 - Demolizione e sgombero € 40.000

3. La polizza garantisce inoltre l'appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M.. Il relativo massimale è pari a € 500.000,00 in conformità del criterio stabilito dall'art. 103 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016.

4. La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 3 e 12 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo schema tipo.

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 5 e 13 dello schema tipo 2.3.. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l'art. 6 dello schema tipo 2.3 e il penultimo periodo del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Qualora non vi abbia già provveduto, l'esecutore è tenuto a trasmettere all'appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.

7. Qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, l'esecutore è tenuto a presentare copia della polizza prescritta dal presente articolo al momento della consegna.

8. E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.

9. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 16 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa

1. L'impresa esecutrice s'impegna a comunicare all'appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 è fatto obbligo per l'appaltante autorizzare subcontratti e subappalti concernenti le attività elencate all'art. 1, co. 53 della citata legge, previa acquisizione della comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di

imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014.

3. Nel caso in cui la Prefettura provveda alla cancellazione dell'impresa dall'elenco, l'appaltante revocherà l'autorizzazione al subcontratto o subappalto. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

4. L'esecutore si obbliga ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il subcontraente o il subappaltatore dall'elenco.

Art. 17 – Subappalto

1. L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei servizi e dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. Ai sensi dell'art. 105 comma 2, del Codice il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

2. Il subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta, nonchè tutti i subcontratti previsti nel precedente articolo 15 dovranno essere debitamente autorizzati dall'appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio DURC on-line, in corso di validità, secondo le modalità di cui al D.M. 30/01/2015.

3. Riguardo ai limiti, modalità e requisiti per la richiesta ed autorizzazione al subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, dal precedente articolo 15 e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.

5. Fino al rilascio dell'autorizzazione non potrà avere inizio l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.

6. Quanto sopra anche qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto.

7. L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. L'esecutore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità di cui sopra.

9. Per il trattamento economico e normativo si applica il comma 9 dell'art. 105 del codice.

10. L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere all'appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, l'appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

11. L'esecutore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice. Qualora durante l'esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

12. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

13. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richieda l'impiego di manodopera, come previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

14. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto. Fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'esecutore dal precedente art. 15 di comunicazione dell'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, il medesimo deve trasmettere all'appaltante tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

15. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica, ai sensi dell'art. 7 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

16. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 bis – Avalimento

(Eventuale - articolo da inserire nella sola ipotesi in cui il concorrente abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento)

Il direttore dei lavori coadiuverà il RUP nella verifica durante l'esecuzione che siano state messe a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria a favore dell'esecutore tutte le risorse necessarie di cui quest'ultimo è carente, per tutta la durata dell'appalto, così come risulta dalla documentazione allegata all'offerta presentata in sede di gara, fermo restando la responsabilità in solido di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto

1. In materia di controlli e prove in corso di esecuzione dei lavori si richiama la disciplina risultante dal capitolato speciale, dagli artt. 31, 100 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, anche con riferimento all'accettazione dei materiali.

2. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto può essere disposta, unicamente nei casi e alle condizioni da esso previsti. Si applica il comma 11 del suddetto articolo.

Per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice si applica l'art. 8 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

3. Si richiamano le disposizioni del capitolato speciale che fissano ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice la portata e la natura delle eventuali modifiche.

4. Si applica il comma 12 del citato art. 106. In tal caso l'esecutore è tenuto alle prestazioni alle stesse condizioni e agli stessi prezzi previsti nel presente contratto. L'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto

originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. In materia di modifiche, variazioni, varianti contrattuali e di nuovi prezzi si applica l'art. 8 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

Art. 19 – Conto finale

1. Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso unitamente al RUP unitamente ad una relazione, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Al conto finale il direttore dei lavori allega la documentazione di cui alla comma 5 dell'art. 14 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

Art. 20 – Modalità e termini di collaudo / di rilascio del certificato di regolare esecuzione

1. Per i lavori di cui al presente contratto è rilasciato certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall'art. 229, co. 3, del medesimo D.P.R..

3. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera il responsabile del procedimento provvederà a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera. L'appaltante potrà far eseguire in danno dell'esecutore i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

5. L'appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

6. L'appaltante acquisisce d'ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/1/2015, "DURC on-line" in corso di validità, ai fini del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21 – Controversie

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 204, 205, 211 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'appaltante.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

1. L'appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016

2. Qualora il direttore dei lavori accerti che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al

responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'esecutore. Il direttore dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, il Comune, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Comune provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente.

6. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Per quanto previsto dai precedenti commi l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 2.

9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 – Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", nonché di quelli previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Faenza approvato con atto G.C. n. 12 del 28.1.2014 e dall'Unione della Romagna Faentina con atto di Giunta n. 79 del 30.01.2013, si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 24 – Facoltà di recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 – Documenti parte integrante del contratto

1. Le opere di cui al presente contratto dovranno essere realizzate alle condizioni dell'*Offerta* presentata da, che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", nonché alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate da:

- presente contratto
- capitolato speciale parte prima e parte seconda
- elaborati grafici progettuali e le relazioni
- elenco dei prezzi unitari
- piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

- cronoprogramma
- polizze di garanzia.

1. Fatto salvo per l'offerta, il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, i documenti elencati al comma precedente, anche se non materialmente allegati, ma conservati dall'appaltante e controfirmati dai contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Le opere dovranno essere realizzate conformemente al piano di sicurezza e coordinamento e al piano operativo della sicurezza.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati progettuali diversi, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza:

- presente contratto
- capitolato speciale parte prima
- capitolato speciale parte seconda
- elenco dei prezzi unitari
- piani di sicurezza
- cronoprogramma
- elaborati grafici progettuali
- relazione tecnica

Art. 26 – Elezione di domicilio

1. L'esecutore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto:

(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto)

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento di pubblicazione del bando di gara.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 ed al D.P.R. n. 207/2010 vigenti al momento di pubblicazione del bando di gara.

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto non espressamente previsto nello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e negli atti attuativi, alla esecuzione del contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 28 – Spese

1. Si dà atto che il presente appalto è soggetto ad I.V.A. che viene assunta dal Comune di Faenza ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, saranno a carico dell'appaltatore.

3. Si dà atto che il presente contratto, sottoscritto con modalità elettronica, sarà registrato a termini del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, **17bis**, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28.